

CITTA' DI SAN GIOVANNI VALDARNO
PROVINCIA DI AREZZO

N. 47 - CC
del 28/10/2010

Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria [X] – Speciale [] – Convocazione Ordinaria [X] – Urgente []

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.

L'anno duemiladieci addì ventotto del mese di Ottobre alle ore 14:30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è riunito il Consiglio Comunale.

Seduta pubblica.

Risultano presenti all'argomento:

VILIGIARDI MAURIZIO	P	NOSI GIOVANNI	P
BANDINI MARCO	P	ROMOLI ANDREA	P
BONCI CRISTIANO	P	SEGONI STEFANIA	P
BORRI CLAUDIO	P	TESTA ANNALISA	A
CARBINI FRANCESCO	A	BELLACCI CARLO	P
CORSI DAVID	P	MUSTICH MASSIMO	P
ERMINI CRISTINA	P	SORDI SILVIA	A
FRANCHI FABIO	P	CARDINALI LEONARDO	P
GAUNI ADRIA	P	MARTELLINI LORENZO	P
LELLI RICCARDO	A	PIA ANTONINO	P
MAGRI MICHELE	P		

Il Sig. Fabio Franchi nella sua qualità di PRESIDENTE del Consiglio, assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Dott. Marcello Ralli.

Partecipano inoltre, ai sensi dell'art.23 dello statuto comunale, gli Assessori:

BETTONI DAMIANO	[X]	GIULIANI STEFANO	[X]
CAMICIOTTOLI LAURA	[X]	SEGONI FABRIZIO	[X]
FABBRI BARBARA	[]	SPADACCIO MARCO	[X]
MUGNAINI DANIELE	[X]		

Il Consiglio prende in esame l'OGGETTO sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che DPR n. 616/1977, come previsto dall'art. 19, ha attribuito ai Comuni la competenza in merito al rilascio delle licenze di polizia amministrativa, tra cui le licenze di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. n. 773/1931 per gli spettacoli ed i trattenimenti pubblici;
- che l'art. 80 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 prevede che, al fine del rilascio delle predette licenze, il Sindaco disponga la verifica della solidità e sicurezza delle strutture utilizzate per gli spettacoli e intrattenimenti pubblici, da parte di una commissione tecnica;

VISTO che dal 17 agosto 2001 è in vigore il DPR 28 maggio 2001, n. 311 "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";

VISTO, in particolare, l'art. 4 del citato decreto che ha riscritto gli articoli 141 e 142 del regolamento del TULPS - R.D. 6 maggio 1940, n. 635 ed ha introdotto un nuovo articolo 141 bis, disciplinando importanti dei procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo semplificazioni

VISTO l'art. 141 bis del R.D. n. 635/1940 che istituisce e regola la composizione, le modalità di nomina e le funzioni della commissione comunale di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo;

Dato atto che lo stesso decreto non contiene alcuna norma circa il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;

Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno procedere a dettare apposite disposizioni che ne consentano il regolare funzionamento;

Vista la proposta di Regolamento redatta dall'Area 2 tecnica;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Dirigente dell'Area 2 Tecnica ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed alla legittimità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Segretario Generale del Comune in base al decreto del Sindaco n° 3 del 22.07.2004

Considerato che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui al medesimo articolo;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Si dà atto che in relazione all'ordine del giorno, sono intervenuti i seguenti consiglieri:

....OMISSIS....

Il contenuto degli interventi è riportato integralmente nella registrazione digitale che è conservata agli atti del Comune;

CON VOTI FAVOREVOLI N. 12 E ASTENUTI N. 5, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare il regolamento comunale allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che disciplina i compiti ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del Comune di San Giovanni Valdarno;
2. di incaricare la Giunta Comunale:
 - a verificare la disponibilità da parte dei comuni del Valdarno per l'utilizzazione in forma associata della suddetta commissione;
 - ad effettuare un monitoraggio sul funzionamento e sul costo annuale di gestione della commissione, comunicandone gli esiti alla V Commissione Consiliare;
3. di demandare al dirigente competente tutti i provvedimenti necessari all'esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Fabio Franchi

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Marcello Ralli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario su referto del Messo Comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 12/11/2010 per esservi pubblicata per i successivi quindici giorni.

Addì 12/11/2010

N. _____ Reg. Pubbl.

Il Messo Comunale

f.to Il Segretario

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Addì 12/11/2010

IL FUNZIONARIO INCARICATO

ESECUTIVITÀ

La suesata deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, T.U. 18/08/2000 n. 267.

San Giovanni Valdarno, 23/11/2010

f.to IL SEGRETARIO

PER L'ESECUZIONE AI SERVIZI:

Segretario	<input type="checkbox"/>	Vice Segretario	<input type="checkbox"/>	Segreteria - Contratti	<input type="checkbox"/>
Affari Generali	<input type="checkbox"/>	Servizi al cittadino e U.R.P.	<input type="checkbox"/>	Informatica	<input type="checkbox"/>
Entrate	<input type="checkbox"/>	Bilancio	<input type="checkbox"/>	Patrimonio	<input type="checkbox"/>
Polizia Municipale	<input type="checkbox"/>	Urbanistica	<input type="checkbox"/>	Ambiente e Qualità urbana	<input type="checkbox"/>
Attività Produttive	<input type="checkbox"/>	Turismo	<input type="checkbox"/>	Tecnici e Tecnologici	<input type="checkbox"/>
Lavori Pubblici	<input type="checkbox"/>	Culturali ed Educativi	<input type="checkbox"/>	Biblioteca e C.I.A.F.	<input type="checkbox"/>
Sociali	<input type="checkbox"/>	Personale	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Atti	<input checked="" type="checkbox"/>



**COMUNE di
SAN GIOVANNI VALDARNO
Provincia di Arezzo**

**REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI
PUBBLICO SPETTACOLO**

*(art. 80 R.D. 18/06/1931 n° 773, art. 141 e segg. R.D. 06/05/1940
n° 635, così come sostituiti dal D.P.R. 28/05/2001 n° 311)*

Approvato con deliberazione del Consigli Comunale n. ___ del _____

INDICE

	PAG.	
Art. 1	Oggetto	3
Art. 2	Definizioni	3
Art. 3	Campo di applicazione	3
Art. 4	Competenze	4
Art. 5	Composizione e nomina	5
Art. 6	Luogo delle riunioni	6
Art. 7	Convocazione	6
Art. 8	Riunione	6
Art. 9	Parere e votazione	7
Art. 10	Verbale di riunione	7
Art. 11	Controlli di cui all'art. 141, 1° comma lett. e) del Tulp	7
Art. 12	Modalità e contenuto della domanda	8
Art. 13	Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente	8
Art. 14	Locali ed impianti (sia fissi che temporanei) di pubblico spettacolo con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone	9
Art. 15	Locali ed impianti (sia fissi che temporanei) con capienza complessiva superiore a 200 persone	9
Art. 16	Compensi e spese di verifica e sopralluogo	10
Art. 17	Ufficio competente	10
Art. 18	Entrata in vigore	10

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) di cui all'art. 141 e seguenti del R.D. 06/05/1940 n. 635, "Regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18/6/1931, n. 773)", così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28/5/2001, n. 311 e definisce indirizzi procedurali ai fini del rilascio delle licenze di cui agli artt. 68 e 69 del R.D. 18.06.1931, n. 773.

Art. 2 Definizioni

1. Fermo stando quanto disposto dal D.M. 19.08.1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo", ai fini del presente regolamento:

- a) per **luogo pubblico** si intende quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze, parchi pubblici, ecc.);
- b) per **luogo aperto al pubblico** si intende quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es.: pagamento di un biglietto per l'accesso);
- c) per **luogo esposto al pubblico** si intende quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: un cortile, un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
- d) per **spettacoli** si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (es.: cinema, teatro);
- e) per **trattenimenti** si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (es.: ballo);
- f) per **manifestazioni temporanee** si intendono le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato nell'arco dell'anno in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività;
- g) per **allestimenti temporanei** si intendono le strutture ed impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
- h) per **locali** si intende l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;
- i) per **spettacoli viaggianti** si intendono le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento anche se le attrazioni sono collegate al suolo in maniera stabile;
- j) per **parchi di divertimento** si intendono i complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista un'organizzazione, comunque costituita, dei servizi comuni. Sono classificati come parchi di divertimento anche i complessi di impianti e attrezzature con ricostruzioni ambientali o simili qualora in essi siano presenti anche attrazioni dello spettacolo viaggiante;
- k) per **parchi di divertimento permanenti** si intendono quelli il cui esercizio si svolge nella stessa area per un periodo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare e, trascorso tale periodo, almeno l'80% delle attrazioni resta per l'intero anno solare sull'area nella quale è stato esercitato il parco;
- l) per denuncia di inizio attività si intende la comunicazione da effettuarsi all'Amministrazione comunale nei modi e nelle forme previste dall'art. 19 della L. 241/90.

Art. 3 Campo di applicazione

La Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) è competente, anche ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., all'espressione dei pareri in ordine ai seguenti locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento:

- locali cinematografici e teatrali e spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 spettatori;
- altri locali ed impianti di pubblico spettacolo o trattenimento con capienza fino a 5000 spettatori;
- attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico inferiori o pari ai livelli indicati con Decreto del Ministero dell'Interno.

Rientrano nel campo di applicazione delle presenti norme quali "altri impianti di pubblico spettacolo e trattenimento" anche le manifestazioni a carattere temporaneo.

Devono ritenersi, invece, escluse dal campo di applicazione delle presenti norme le manifestazioni a carattere temporaneo e gratuito che si svolgano in luoghi all'aperto, non delimitati e privi di strutture destinate allo stazionamento del pubblico, e per le quali sia previsto l'utilizzo di palchi o pedane per gli artisti di altezza non superiore a 80 cm e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico.

Art. 4 **Competenze**

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è competente ai sensi dell'art. 80 del R.D. n. 773/1931, per verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulti attribuita dall'art. 142 del R.D. n. 635/1940 alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
2. In particolare la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) provvede a:
 - a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
 - b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 18.3.1968, n. 337, (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante) e le condizioni di tutela del benessere animale nonché le condizioni di detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica da parte dei circhi e mostre faunistiche permanenti e viaggianti (Legge 7.2.1992, n. 150 e Legge 13.12.1998, n. 426, L.R. 17.02.2005 n.5 e relative Delibere di attuazione);
 - e) controllare che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;
 - f) ratificare i pareri espressi dai membri delegati al sopralluogo dal Presidente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 141-bis del R.D. n. 635/1940;
 - g) stabilire, nell'ambito delle competenze e dei limiti fissati dall'art.3 del presente regolamento, l'entità del servizio di vigilanza dei vigili del fuoco in conformità alle disposizioni del D.M. 22.02.1996.
3. Le verifiche e gli accertamenti di cui ai commi precedenti sono richieste, anche ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. di competenza comunale in base all'articolo 19 del D.P.R. n. 616/1977, per i locali e gli impianti con capienza complessiva superiore a 200 (duecento) persone.
4. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all'art. 141, comma 2°, del Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 (duecento) persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno ed il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico sanitarie.

Art. 5 **Composizione e nomina**

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è così composta:
 - a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - b) dal comandante del corpo di polizia municipale o suo delegato;
 - c) dal dirigente medico dell'Azienda USL o da un medico dallo stesso delegato;
 - d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
 - e) dal comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;
 - f) da un esperto di elettrotecnica.
2. Il Presidente può integrare con un esperto in acustica o in altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche o alle caratteristiche del locale o impianto da verificare, con il Presidente del CONI o suo delegato nel caso di impianti sportivi in relazione peraltro alle disposizioni di cui al D.M. del 18 marzo 1996 e con il Sovrintendente alle Belle Arti in caso di edificio con vincolo ecc..
3. A richiesta possono far inoltre parte della commissione:
 - a) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo,
 - b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori,designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
4. Per ogni componente della commissione può essere previsto un supplente. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal suo supplente. Il supplente può partecipare a tutte le sedute, ma ha diritto di voto solo quando ricopre la carica di Presidente.

6. La Commissione è nominata dal Sindaco secondo quanto disposto dall'art. 141 bis del R.D. 635/1940, rimane in carica per tre anni e, alla scadenza, continua ad operare fino alla nomina del nuovo organo collegiale.

Art. 6 Luogo delle riunioni

1. La Commissione si riunisce di norma presso la sede comunale o nei luoghi di volta in volta indicati nella lettera di convocazione.

Art. 7 Convocazione

1. La Commissione è convocata dal Presidente o dal suo supplente con avviso scritto da inviare a cura del segretario a tutti i componenti almeno 7 giorni prima della seduta o del sopralluogo, salvo motivati casi di urgenza per i quali il termine può essere ridotto dal Presidente.
2. Le riunioni e gli eventuali sopralluoghi al fine del rilascio della licenza vengono generalmente effettuati dal lunedì al venerdì, salvo casi eccezionali e su motivata richiesta dell'interessato, sentita la disponibilità dei componenti la Commissione.
3. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo di svolgimento della seduta o del sopralluogo e gli argomenti da trattare, può essere inviato anche a mezzo fax o per via telematica.
4. L'avviso è inviato, salva diversa indicazione, all'Ente, Organismo o Associazione di appartenenza del componente la Commissione Comunale, che provvederà a trasmetterlo al rappresentante designato.
5. I componenti effettivi, se impossibilitati a partecipare, provvedono ad informare direttamente i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano.
6. Il richiedente il provvedimento finale, è sempre informato della convocazione e può partecipare alla riunione ed al sopralluogo della Commissione personalmente o tramite suoi rappresentanti muniti di delega che deve essere acquisita agli atti della Commissione, nonché presentare memorie e/o documenti.
7. L'interessato può partecipare alla riunione della Commissione, ma all'atto dell'espressione del parere dovrà abbandonare la medesima.
8. Nel caso non sia indicato il termine entro cui si desidera che venga esaminato il progetto o effettuato il sopralluogo, la richiesta sarà iscritta d'ufficio alla prima riunione utile, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle pratiche. Qualora, invece, si richieda l'esame o il sopralluogo entro una data precisa, la richiesta dovrà pervenire all'ufficio, di norma, almeno 30 giorni prima di tale data.
9. In via generale l'esame delle pratiche sarà effettuato tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione.
10. Con la spedizione dell'ordine del giorno, l'intera documentazione tecnica relativa alla domanda è immediatamente consultabile, presso l'ufficio del segretario, da parte di tutti i membri della Commissione.

Art. 8 Riunione

1. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti. Tuttavia, l'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, se nominati, in quanto componenti non obbligatori e l'assenza dei membri aggregati non inficia la validità della riunione.
2. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del Codice di Procedure Civile.
3. Il presidente può invitare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, funzionari di altri settori ed uffici comunali, in relazione alla specifica natura degli interventi su cui deve essere formulato parere.
4. Nella seduta della Commissione sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga, comunque, di esaminare.
5. La Commissione effettua i sopralluoghi, tenendo conto anche delle esigenze relative alle manifestazioni occasionali.

Art. 9 Parere e votazione

1. Il parere della Commissione relativo alle istanze esaminate in sede di riunione e/o di sopralluogo deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti obbligatori, salve le ipotesi di cui ai commi seguenti, ed essere redatto su apposito verbale, firmato da tutti i componenti e affidato alla custodia dell'ufficio di segreteria.
2. In caso di impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente obbligatorio, il parere della Commissione comunale si intende validamente espresso qualora il componente assente provveda in sede di seduta a far pervenire il proprio parere al Presidente.

3. In caso di assoluto impedimento a prendere parte alle sedute e ai sopralluoghi della Commissione comunale (CCVLPS) da parte del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o di un suo delegato, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco delega un professionista iscritto negli elenchi di cui alla Legge n. 818/1984. Nel caso di sopralluogo della Commissione relativo a manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento a carattere temporaneo in cui per cause di forza maggiore non siano presenti tutti i componenti, il Presidente, acquisito il parere dei presenti, trasmette le risultanze istruttorie al Sindaco per le determinazioni del caso.
4. La Commissione esprime parere articolato in relazione ai singoli argomenti trattati.

Art. 10

Verbale di riunione

1. Per ogni seduta o sopralluogo viene redatto, a cura del segretario, il verbale di riunione contenente una concisa esposizione dei lavori svolti e la decisione assunta.
2. Nel verbale sono anche riportati:
 - i nomi dei componenti presenti;
 - l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o del suo delegato, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;
 - eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
 - eventuali dichiarazioni di voto;
 - tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dai componenti la Commissione.
3. Il verbale è sottoscritto dal segretario, dal Presidente o dal vicepresidente, e da tutti i componenti presenti.
4. Le relative decisioni sono comunicate all'interessato per iscritto (anche via fax o per posta elettronica).
5. Copia del verbale è tempestivamente consegnata all'Ufficio comunale preposto al rilascio delle relative autorizzazioni.

Art. 11

Controlli di cui all'art. 141, 1° comma lett. e) del Tulp

1. Il Presidente, sentita la Commissione, con proprio provvedimento, individua i componenti delegati ad effettuare i controlli sull'osservanza delle norme e cautele imposte ed il funzionamento dei meccanismi di sicurezza, previsti dall'art. 141/1° comma, lettera e) del Tulp.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 141/bis, ultimo comma del regolamento del T.U.L.P.S., tra i componenti delegati all'esercizio dei controlli di cui al comma precedente fanno, comunque, sempre parte i componenti della Commissione indicati dalle lettere c) ed e) del comma 2° dell'art. 141 bis stesso (Dirigente medico o da medico suo delegato dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato); in mancanza del rappresentante dei Vigili del fuoco, è designato, in sua sostituzione, uno dei componenti della Commissione, scelto con riguardo alle caratteristiche del locale e delle strutture da controllare.
3. L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato per iscritto al Presidente della Commissione, entro il termine fissato dalla Commissione con, se del caso, il suggerimento all'autorità competente circa gli eventuali provvedimenti da adottare.
4. Il Presidente, salvo casi urgenti e indifferibili, convoca la C.C.V.L.P.S. per ratificare l'esito del controllo effettuato ai sensi del comma 1 del presente articolo e trasmettere alle autorità competenti le risultanze conclusive della ratifica da approvarsi da parte della Commissione con apposito verbale.
5. Nei casi urgenti e indifferibili derivanti dal riscontro di carenze sostanziali in ordine alle condizioni di solidità, sicurezza ed igiene, il Presidente trasmette immediatamente alle autorità competenti l'esito dei controlli e degli accertamenti per le determinazioni del caso.

Art. 12

Modalità e contenuto della domanda

1. Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere indirizzata al Presidente della CCVLPS e presentata al Comune:
 - a) nel caso di parere su progetto (di nuova realizzazione o di ristrutturazione/modifica) relativo a locale di pubblico spettacolo permanente;
 - b) nel caso di manifestazione avente carattere temporaneo, di norma, almeno 30 giorni prima dello svolgimento.
2. Le istanze di cui ai punti a) e b) devono essere presentate corredate della relativa documentazione in n. 2 copie a firma di tecnico abilitato. Dovrà essere prodotta anche copia del parere del Comando Vigili del Fuoco (o indicazione degli estremi di riferimento) qualora l'attività rientri tra quelle soggette al D.M. 16.02.1982, o si svolga in locali o aree per le quali è stato rilasciato un certificato prevenzione incendi.
3. La Commissione comunale è tenuta ad esprimere il parere entro 30 giorni dalla presentazione della domanda correttamente inoltrata con la documentazione prevista, salvo i casi di interruzione del termine del procedimento

di rilascio della licenza da comunicare al richiedente per carenze documentali riscontrate dalla CCVLPS o per approfondimenti che impediscono l'espressione del parere. Per esigenze di celerità, in caso di gravi carenze documentali riscontrate, il procedimento può essere immediatamente interrotto dall'Ufficio competente. In caso di mancata ottemperanza entro il termine concesso per l'integrazione, la domanda è dichiarata irricevibile.

Art. 13

Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente

1. Per gli allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente senza nulla modificare, di cui al D.P.R. 311/2001 art. 141 comma 3, salvo che la Commissione comunale non ritenga, che per la natura dei luoghi, sia necessario procedere ogni volta al controllo delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti per i quali la Commissione Provinciale di cui all'art. 142 o quella Comunale di cui all'art. 141 bis abbiano già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni (da intendersi che l'agibilità rilasciata è valida per ulteriori due edizioni della stessa manifestazione che si svolge a cadenza annuale); quanto sopra deve essere avvalorato da dichiarazione resa congiuntamente, dal committente e dal tecnico incaricato, nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
2. Il soggetto che richiede il rilascio della licenza deve far pervenire al Comune, prima dell'inizio della manifestazione, dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture da parte di professionista abilitato, dichiarazione di conformità alla regola d'arte degli impianti elettrici e di adduzione del gas ai sensi della Legge /90 rilasciata dall'impresa che ha eseguito gli interventi nonché certificato di collaudo tecnico funzionale degli impianti da parte di professionista abilitato.
3. Nel caso di cui ai commi precedenti del presente articolo, il rilascio della licenza e gli effetti della stessa sono subordinati al rispetto delle prescrizioni e condizioni per le quali era già stata concessa l'agibilità, fatta sempre salva la possibilità per la Commissione di imporre nuove prescrizioni o condizioni in sede di esame progetto dell'istanza o di avvalersi delle facoltà di controllo che le competono.

Art. 14

Locali ed impianti (sia fissi che temporanei) di pubblico spettacolo con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone

1. Per i locali e gli impianti (sia fissi che temporanei) di pubblico spettacolo aventi una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti, in luogo della Commissione, sono sostituiti da una relazione redatta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno 19/8/1996 e successive modifiche, nonché il rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti. Resta inteso che per le attività temporanee e permanenti con capienza superiore a 100 persone permane il rispetto delle normative in materia di sicurezza e antincendio.
2. La relazione da allegare alla domanda/denuncia deve essere presentata, di norma, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività temporanea e, nel caso di parere su progetto (di nuova realizzazione o di ristrutturazione/modifica) relativo a locale di pubblico spettacolo permanente, la relazione deve essere presentata in originale e deve precisare che lo stesso tecnico ha constatato il rispetto della normativa vigente (D.M. 19.08.1996 e succ. mod.); successivamente deve essere presentata al Comune, prima dell'inizio dell'attività, dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché dichiarazione di conformità, ai sensi del D.M. 37 del 22 gennaio 2008, rilasciata dall'impresa che ha eseguito l'intervento e collaudo tecnico funzionale per gli impianti preesistenti. Il tecnico ed il committente devono inoltre dichiarare di detenere presso il proprio studio/sede legale eventuali progetti, collaudi, certificazioni, ecc. che si sia reso necessario redigere da parte di Enti, laboratori, professionisti autorizzati, indicando anche quali accorgimenti lo stesso tecnico abbia predisposto (in particolare modo per gli allestimenti temporanei) nel caso dell'insorgere di fenomeni atmosferici potenzialmente pericolosi e quant'altro necessario al fine del rispetto delle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.
3. Qualora si tratti di attività di pubblico spettacolo a carattere permanente in locali fissi, l'esame del progetto resta comunque demandato alla competenza della Commissione.
4. Non potrà considerarsi ai fini della capienza il numero delle persone che eventualmente affollino spazi all'aperto in aree non delimitate nell'ambito di manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento.

Art.15

Locali ed impianti (sia fissi che temporanei) con capienza complessiva superiore a 200 persone

1. Per il rilascio della licenza di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. dei locali e impianti fissi con capienza superiore a 200 persone, anche in caso di cambio gestione, dovrà essere presentata la domanda con le

modalità di cui all'art. 12 del presente regolamento. Le verifiche e gli accertamenti dovranno essere effettuati dalla Commissione.

2. In caso di cambio di gestione ove non siano state effettuate modifiche rispetto alla più recente verifica della Commissione, l'attività può proseguire con la semplice richiesta di volturazione nella quale si attesti la non effettuazione di interventi e/o modifiche, riferita anche agli impianti tecnologici. Resta comunque obbligatoria la verifica della Commissione Comunale (C.C.V.L.P.S.) da effettuarsi entro il termine di 30 giorni, salvo i casi di interruzione del termine del procedimento

Art. 16

Compensi e spese di verifica e sopralluogo

1. La Giunta Comunale può stabilire compensi a favore dei componenti della Commissione. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del richiedente e le modalità e i termini per il pagamento delle stesse sono fissate dalla Giunta Comunale.

2. Le spese per le verifiche e i sopralluoghi non sono dovute per quelle manifestazioni e/o spettacoli temporanei che sono organizzati direttamente dall'Amministrazione comunale.

3. Il mancato versamento anticipato delle descritte spese, comporta la non effettuazione delle verifiche.

Art. 17

Ufficio competente

1. La struttura comunale competente per materia è il Servizio Commercio e Attività Produttive, che cura anche le funzioni di segreteria della Commissione.

2. Il responsabile del procedimento per il rilascio delle licenze ai sensi del Tulpis e/o per la somministrazione di alimenti e bevande, qualora ravvisi la necessità di esperire controlli, esclusivamente per finalità di sicurezza dei cittadini, sulle strutture e sugli impianti delle iniziative e manifestazioni non assoggettate alla verifica della commissione comunale in oggetto, può richiedere al Presidente della commissione comunale di vigilanza di effettuare controlli e/o sopralluoghi anche a mezzo di singoli membri del consesso competenti per i vari aspetti. Le risultanze delle verifiche concorrono a costituire gli elementi istruttori necessari ai fini delle decisioni sui singoli procedimenti.

Art. 18

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista.

2. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le eventuali disposizioni che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.